

Al via il 4 dicembre un convegno dei giovani commercialisti sulle strategie nel contenzioso

Processo tributario con più tutele

La riforma deve assicurare giusti compensi ai professionisti

DI IVO REMIGIO*

Con la nota e datata sentenza n. 274 del 12/07/2005, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo il comma 3 dell'articolo 46 del dlgs n. 546 del 31/12/1992 (Disposizioni sul processo tributario) nella parte in cui precludeva ai giudici tributari, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l'Amministrazione, virtualmente soccombente, al pagamento delle spese, in quanto ritenuto lesivo, sotto l'aspetto considerato, del principio di ragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione.

La compensazione operata dalla legge delle spese, nel caso di cessazione della materia del contendere, si traduceva in un ingiusto privilegio per la parte che riconosceva solo in giudizio la fondatezza delle ragioni di controparte, la quale subiva un immotivabile pregiudizio, non fosse altro che per le spese di assistenza tecnica obbligatoria.

Di tale modifica realizzata dai giudici costituzionali ha fatto uso la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21380 del 4/10/2006, ha applicato il concetto di «soccumbenza virtuale» laddove ha statuito che: «... il giudice di merito che prenda atto del venir meno della materia del contendere deve procedere ad una valutazione dell'esito virtuale della controversia, accollando le spese alla parte virtualmente soccombente».

In realtà, in tal senso si era già espressa la Commissione Tributaria della Regione Lazio, con la sentenza n. 3 del 15/3/2004; la stessa Commissione ha riconfermato, poi, tale posizione con la sentenza n. 279 del 28/01/2008.

Della compensazione per «giusti motivi» i giudici tributari hanno fatto invero un uso indiscriminato, nonostante la modifica apportata all'articolo 92, comma 2, c.p.c., dalla legge n. 263 del 28/12/2005, secondo cui tali «giusti motivi» vanno indicati nella motivazione della sentenza.

Ciononostante, non sembra che le motivazioni dei giudici tributari siano state granché arricchite in tale direzione.

Con la recente riforma del c.p.c. (legge del 18 giugno 2009, n. 69), ancora una volta il legislatore è intervenuto riducendo ulteriormente gli spazi dell'arbitrio giudiziale,

senza recare alterazioni a quelli della discrezionalità.

Pertanto, con la modifica apportata all'articolo 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese non potrà più essere pronunciata per «giusti motivi», ma, oltre che per soccombenza reciproca, soltanto per «gravi ed eccezionali ragioni». La compensazione delle spese dovrà essere adeguatamente motivata (la sentenza, ad esempio, non potrà più recare la formulazione del tipo «sussistono giusti motivi per compensare le spese»), obbligando il giudice a palesare l'iter logico che lo ha condotto a certe conclusioni, nonché a fornire elementi utili a valutarne la fondatezza e consentire alla parte una più soddisfacente tutela dei propri diritti patrimoniali.

Gli operatori della materia hanno potuto constatare come l'indulgenza sanzionatoria riservata alle soluzioni proposte dal legislatore per evitare il contenzioso, la scarsa remuneratività per i professionisti della gestione di liti e la riluttanza delle Commissioni tributarie a pronunciare la condanna degli uffici al pagamento delle spese processuali, abbiano ingenerato un'indistinta e grossolana aggressività di questi ultimi in sede di contraddittorio.

Si auspica che la riforma possa, eliminando le conseguenze di tale ultimo aspetto, assicurare un più soddisfacente ed equo conseguimento di pur essenziali obiettivi di economia processuale, senza gravare in modo improprio e dequalificante sulla categoria.

Nel panorama così delineato emerge con forza l'inderogabile necessità di individuare la corretta applicazione del principio che presiede alla refusione delle spese di giudizio, cui il contribuente vittorioso ha costituzionalmente diritto. Sarà inevitabilmente la giurisprudenza a tracciare un tale percorso; d'altro canto, si può solo sperare che i giudici vogliano dare piena attuazione alla volontà del legislatore e, per quanto di diretto interesse del mondo professionale, che ciò avvenga anche nell'ambito del processo tributario, modellato per certi versi secondo la struttura del procedimento civile, ma relegato al ruolo di «figliastro», forse a ragione della particolare natura della controparte in giudizio.


Il Convegno del 4 dicembre, dal titolo «Il Contenzioso: le

strategie nel processo tributario», organizzato dall'Unione giovani commercialisti ed esperti Contabili di Chieti, affronterà, tra l'altro, anche la tematica appena evidenziata. La giornata vedrà impegnati autorevoli relatori esponenti del mondo professionale e di quello dell'Amministrazione finanziaria, i quali forniranno una più esaustiva lettura della normativa, senza tralasciare prassi e giurisprudenza.

In particolare, forniranno il loro contributo, l'avv. Maurizio Villani, tributarista e cassazionista, e il dott. Marco Carlone, direttore dell'Agenzia delle entrate di Vasto.

*presidente Ugcec di Chieti

Riproduzione riservata



Ivo Remigio

Brevi

L'Unione di Avezzano e della Marsica ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali. Un augurio di benvenuto e proficuo lavoro al nuovo presidente del direttivo, Antonio Iulianella, e ai neoletti consiglieri Luciano Tatone, Felicia Mazzocchi, Carmine Inglese e Concetta Cardarelli, ai membri del collegio dei revisori dei conti, Divina Letta, Fragolina Palumbo e Guido Simboli, e del collegio dei probiviri, Marco Pomponio, Fabiola Bellini e Marco Lucci.

Si ringrazia la collega Felicia Mazzocchi e il direttivo uscente per l'egregio lavoro svolto nel corso del loro mandato.

a cura del direttivo Unagraco



Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di CHIETI

Con la rappresentanza dell' Agenzia Entrate Abruzzo

CONVEGNO

Il Contenzioso:

Le Strategie nel Processo Tributario



Con il patrocinio del Comune di Francavilla al Mare

4 dicembre 2009 dalle ore 15 alle ore 19,30

Sala Congressi Palazzo Sirena Piazza Sirena Francavilla al Mare (CH)

Iscrizioni su: www.giovanicommercialistich.it

PROGRAMMA

14:45 Registrazione Partecipanti

15:00 Introduzione dei lavori:

Dott. IVO REMIGIO

Presidente U.G.C.E.C. di Chieti

15:05 Saluti delle Autorità e rappresentanti di categoria:

Avv. Nicolino DI GIUSEPPE

Sindaco di Francavilla al Mare

Dott. Roberto COSTANTINI

Presidente O.D.C.E.C. di Chieti

Avv. M. Gabriella NOVINO

Consigliere Ordine degli Avvocati di Chieti

Dott. Raffaele CRUCIARO

Direttore Agenzia delle Entrate di Chieti

15:30 Inizio Lavori e Dibattito

Avv. Maurizio VILLANI

Tribunale e Cassazionista

17:30 Pausa Lavori

17:40 Ripresa lavori

Avv. Maurizio VILLANI

18:30 Tavola Rotonda con:

Dott. Marco CARLONE

Direttore Agenzia delle Entrate di VASTO

19:15 Interventi e Risposte ai quesiti

19:30 Chiusura Lavori

Pagina a cura dell'



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili®